



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E
DELL'IPPICA
PQAI IV

Decreto 30 MARZO 2015 concernente la correzione di alcuni disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP e dei relativi fascicoli tecnici inviati alla Commissione UE ai sensi dell'articolo 118 *vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007.

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15-4-2015)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTO il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20-12-2011 e sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118 *quater*, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E., ai sensi dell'articolo 118 *vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, e, in particolare, l'art. 1, comma 2, di detto decreto, ai sensi del quale i disciplinari consolidati ed i relativi fascicoli tecnici dei vini DOP e IGP italiani sono stati inoltrati alla Commissione U.E., entro il 31 dicembre 2011, conformemente alla procedura di cui all'articolo 70 *bis* del Reg. CE n. 607/2009, e sono stati pubblicati sul sito internet del Ministero – Prodotti DOP e IGP – Sezione Vini DOP e IGP;

VISTI i successivi decreti con i quali sono state apportate alcune modifiche e correzioni a taluni disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP e talvolta nei relativi documenti unici riepilogativi del disciplinare, anche al fine di adeguarli alle specifiche osservazioni preliminari formulate dalla Commissione U.E., in merito alla conformità alla vigente normativa dell'U.E. delle stesse denominazioni e dei relativi fascicoli tecnici;

VISTA la circolare ministeriale n. 7580 del 3 febbraio 2014, concernente disposizioni in merito ai criteri operativi ed ai termini procedurali per la semplificazione del documento unico riepilogativo dei disciplinari dei vini DOP e IGP italiani trasmessi alla Commissione entro il richiamato termine del 31 dicembre 2011, in conformità della quale entro il termine del 30 giugno 2014, sono stati inseriti nel sistema informatico E-Caudalie della Commissione U.E., i documenti unici riepilogativi semplificati dei citati vini DOP e IGP;

CONSIDERATO che in alcuni disciplinari dei vini DOP e IGP italiani e talvolta anche nei relativi documenti unici riepilogativi del disciplinare – così come approvati, trasmessi alla Commissione U.E. e pubblicati ai sensi del citato D.M. 30.11.2011 e da ultimo inseriti nel sistema informatico della Commissione U.E., in conformità ai criteri stabiliti nella richiamata circolare n. 7580 del 3 febbraio 2014 – sono stati rilevati alcuni errori, sia d'ufficio che su segnalazione dei soggetti legittimati che a suo tempo hanno predisposto le relative proposte di disciplinari e fascicoli tecnici, nonché delle competenti Regioni e Province autonome;

RITENUTO di dover procedere alla correzione degli errori in questione, che sono evidenziati per ciascuna DOP e IGP nell'elenco alfabetico allegato al presente decreto, al fine di rendere i disciplinari in questione coerenti e conformi alla richiamata normativa comunitaria e nazionale in materia di vini DOP e IGP, nonché di procedere, se del caso, alla conseguente correzione del fascicolo tecnico della relativa DOP e IGP, ovvero del documento unico riepilogativo del disciplinare, qualora gli errori in questione riguardino anche tale documento;

RITENUTO altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero l'elenco delle correzioni in questione e, conseguentemente, di dover procedere all'aggiornamento dei relativi disciplinari e, se del caso, dei fascicoli tecnici, già inviati alla Commissione U.E. entro il 31.12.2011 e successivamente semplificati, entro il 30 giugno 2014, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'articolo 70 bis, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009, nonché di procedere all'aggiornamento dei disciplinari e, se del caso, dei fascicoli tecnici dei vini DOP in questione pubblicati sul sito internet del Ministero;

D E C R E T A

Articolo 1

1. A titolo di correzione degli errori richiamati in premessa, nei disciplinari di produzione delle DOP e IGP dei vini elencate in ordine alfabetico nell'allegato al presente decreto, sono apportate le modifiche evidenziate per ciascuna DOP e IGP nel medesimo allegato.
2. Le correzioni di cui al comma 1 sono inserite:
 - nei disciplinari e, se del caso, nei fascicoli tecnici delle relative DOP e IGP, nell'ambito del sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'articolo 70 bis, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009, a titolo di aggiornamento di quelli già inoltrati alla Commissione U.E. entro il 31.12.2011, ai sensi dell'articolo 118 *vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, così come aggiornati e semplificati, entro il 30 giugno 2014, in conformità alla procedura ed ai criteri di cui alla circolare ministeriale n. 7580 del 3.2.2014 richiamata in premessa;

- nei disciplinari e, se del caso, nei fascicoli tecnici delle relative DOP e IGP pubblicati sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP, a titolo di aggiornamento di quelli già pubblicati sullo stesso sito ai sensi del D.M. 30.11.2011 richiamato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP.

Roma, 30 mar. 2015

F.to

IL DIRETTORE GENERALE

Emilio Gatto

**Correzioni da apportare nei disciplinari di produzione e nel documento unico
dei vini DOP e IGP di seguito elencati**

1. IGP “Bergamasca” (PGI-IT-A1369):

- all’articolo 1, la dicitura “Moscato rosso” è sostituita con la seguente: “*Moscato*” rosso (da *Moscato di Scanzo N*)”;
- all’articolo 4, comma 2, la dicitura “Bergamasca Moscato di Scanzo” è sostituita con “Bergamasca Moscato (da Moscato di Scanzo)”;
- all’articolo 4, commi 5 e 6, e all’articolo 6, comma 2, dopo la dicitura “Bergamasca Moscato”, inserire “(da *Moscato di Scanzo*)”.

2. DOP “Bolgheri Sassicaia” (PDO-IT-A1671):

- all’articolo 4, concernente norme per la viticoltura, è soppresso il comma 4.

3. DOP “Colli di Parma” (PDO-IT-A0292):

- all’art. 6: per la tipologia Colli di Parma “Malvasia Spumante”, la descrizione del sapore connessa al tenore di zuccheri residui è sostituita con la seguente: “*da brut nature a dolce*”;
- all’art. 6: per le tipologie Colli di Parma “Spumante”, “Chardonnay Spumante”, “Pinot bianco Spumante” e “Sauvignon Spumante”, la descrizione del sapore connessa al tenore di zuccheri residui è sostituita con la seguente: “*da brut nature a demi-sec*”.

4. DOP “Colli di Scandiano e di Canossa” (PDO-IT-A0305):

- all’art. 6: per le tipologie Colli di Scandiano e di Canossa “Bianco Spumante”, “Chardonnay Spumante”, “Malvasia Spumante”, “Pinot Spumante” e “Spergola Spumante”, la descrizione del sapore connessa al tenore di zuccheri residui è sostituita con la seguente: “*da brut nature a dolce*”;

5. DOP “Lambrusco di Sorbara” (PDO-IT-A0332):

- all’art. 6: per le tipologie Lambrusco di Sorbara “Rosso Spumante” e “Rosato Spumante”, la descrizione del sapore connessa al tenore di zuccheri residui è sostituita con la seguente: “*da brut nature a dolce*”.

6. DOP “Lambrusco Grasparossa di Castelvetro” (PDO-IT-A0337):

- all’art. 6: per le tipologie Lambrusco Grasparossa di Castelvetro “Rosso Spumante” e “Rosato Spumante”, la descrizione del sapore connessa al tenore di zuccheri residui è sostituita con la seguente: “*da brut nature a dolce*”.

7. DOP “Lambrusco Salamino di Santa Croce” (PDO-IT-A0342):

- all’art. 6: per le tipologie Lambrusco Salamino di Santa Croce “Rosso Spumante” e “Rosato Spumante”, la descrizione del sapore connessa al tenore di zuccheri residui è sostituita con la seguente: “*da brut nature a dolce*”.

8. DOP “Modena” o “di Modena” (PDO-IT-A0347):

- all’art. 6: per le tipologie Modena o di Modena “Bianco Spumante”, “Rosso Spumante”, “Rosato Spumante”, “Lambrusco Rosso Spumante”, “Lambrusco Rosato Spumante” e “Pignoletto Spumante”, la descrizione del sapore connessa al tenore di zuccheri residui è sostituita con la seguente: “*da brut nature a dolce*”.

9. DOP “Reggiano” (PDO-IT-A0351):

- all’art. 6: per le tipologie Reggiano “Bianco Spumante” e “Lambrusco Spumante”, la descrizione del sapore connessa al tenore di zuccheri residui è sostituita con la seguente: “*da brut nature a dolce*”.